

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L n. 214 del 9 agosto 2008 (pag.3 e ss), così come modificato con Rettifica pubblicata sulla GUUE L n. 9 del 14.01.2010 (pag. 14), (di seguito Reg. 800/2008);
- Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata sulla GUUE C 244 del 1° ottobre 2004;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006 (pag. 5 e ss), di seguito Regolamento de minimis;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01)

2. Obiettivi e principi

Per contenere gli effetti della crisi economica che ha investito la Regione Piemonte insieme a tutte le più importanti economie dei Paesi industrializzati, nonché per favorire lo sviluppo economico territoriale, si promuove il ricorso a procedure negoziate per il sostegno necessario a progetti di investimento in ambito della ricerca, sviluppo e innovazione.

I progetti presentati dalle imprese devono avere una coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale, contenuti nel programma di governo regionale, quali la creazione delle condizioni per la salvaguardia dell'occupazione, per il sostegno degli ammortizzatori sociali e per la creazione dei presupposti favorevoli alla ripresa produttiva, devono rispondere alle sfide che la competitività globalizzata pone al territorio della Regione e devono poter contribuire ad affrontare le criticità del sistema produttivo regionale valorizzandone le potenzialità.

L'azione di interesse si ascrive alla complessiva strategia del Piano straordinario per l'occupazione ed il nuovo disegno strategico per la competitività, approvato con la DGR 2-230 del 29 giugno 2010.

Gli interventi promossi con il presente provvedimento sostengono il potenziamento e il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile della regione.

In particolare saranno ritenuti prioritari i progetti che, riconducibili ad un obiettivo strategico unitario e basandosi sulla collaborazione tra imprese e organismi di ricerca, concorreranno in maniera integrata al contenimento degli effetti della crisi economica, anche attraverso il conseguimento coordinato di una pluralità di risultati attesi.

3. Soggetti beneficiari

- a) piccole, medie e grandi imprese così come definite nell'Allegato 1 del Reg. 800/2008, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese;
- b) organismi di ricerca, ovvero soggetti quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

I soggetti di cui al precedente punto b) sono ammissibili a condizione che collaborino con un'impresa.

Sono esclusi i soggetti che siano già stati beneficiari di contributi nell'ambito del regime regionale di esenzione per determinate categorie di aiuti di stato approvato con D.G.R. n. 34-10677 del 2 febbraio 2009 e pubblicato sul BURP n. 07 del 19/02/2009 (in vigore sino ad aprile 2010).

Sono esclusi i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. I soggetti dovranno, pertanto, sottoscrivere un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. concernente il fatto:

- di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- oppure
- di essere destinatari di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ma che tale aiuto è stato rimborsato all'autorità competente o è stato depositato in un conto bloccato.

Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia¹.

Sono altresì esclusi i soggetti che versano in condizioni di difficoltà, ai sensi della normativa comunitaria.

Si considera impresa in difficoltà:

- ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Reg. 800/2008 la PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

¹ L'elenco delle decisioni aggiornato è pubblicato sul sito di riferimento del presente bando.

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) sopra riportata;

- ai sensi del punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, la grande impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
oppure
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
oppure
 - c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni sopra indicate, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, essere considerata in difficoltà salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo.

4. Ambito territoriale

I soggetti beneficiari, per accedere all'agevolazione, devono avere una unità produttiva, operativa o di ricerca localizzata in Piemonte, regolarmente censita presso la CCIAA e che, da visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. visura camerale), risulti attiva all'atto di concessione. I risultati della ricerca devono avere prevalenti ricadute nel territorio piemontese in termini di investimenti e/o successiva produzione dei beni derivanti dall'attività di ricerca.

5. Definizione delle attività ammissibili

Sono ammissibili progetti di ricerca fondamentale, industriale e/o di sviluppo sperimentale.

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

Per “ricerca fondamentale” si intende: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

Per “ricerca industriale” si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Per “sviluppo sperimentale” si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una o più delle categorie di ricerca sopra definite. Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse in quale delle categorie di ricerca rientra oppure se non rientra in nessuna.

6. Caratteristiche dei progetti

La proposta, elaborata sulla base della modulistica allegata al presente bando, dovrà esplicitare in particolare i seguenti elementi:

- a) sintesi del progetto che evidenzii i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, dell’organizzazione, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento, nuovi mercati di riferimento (di prodotto e nuovi ambiti territoriali);
- b) obiettivo generale del progetto;
- c) articolazione complessiva del progetto in attività di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale;
- d) attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo;
- e) l’impegno dei singoli co-proponenti;

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

- f) modalità previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
- g) costo complessivo della proposta progettuale;
- h) cronoprogramma della proposta progettuale, articolato per ciascuna attività ivi ricompresa;
- i) elementi per la valutazione dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. 800/2008, secondo lo schema di dichiarazione allegata al presente bando;
- j) novità, originalità e utilità dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore;
- k) qualità e competenza scientifica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca;
- l) capacità di valorizzare i risultati della ricerca anche eventualmente in termini di marchi, brevetti e spin off industriali;
- m) valore economico occupazionale dei risultati attesi.

La durata massima dei progetti indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione non deve superare i 36 mesi.

Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, anche in forma associata.

Sono ammissibili progetti **i cui costi, per impresa, siano superiori a € 3.000000,00 (tre milioni).**

7. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i seguenti costi :

- a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale nella misura in cui essi siano impiegati nel progetto di ricerca);
- b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
- c. i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

- collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca²;
- e. le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, in una percentuale massima del 10% del costo del progetto;
 - f. altri costi d’esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca.

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci, in conformità a quanto previsto nel Documento “Criteri per la rendicontazione dei costi ammissibili”, allegato al presente bando.

8. Forma e misura dell’aiuto

Le agevolazioni previste nel presente bando sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto.

L’agevolazione per ogni progetto, fatto salvo il rispetto dei massimali delle intensità di aiuto previsti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, non potrà essere superiore a € 4.000.000,00 (quattro milioni).

9. Intensità previste

- a. per studi di fattibilità tecnica

I costi per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono finanziabili a condizione che l’intensità di aiuto non superi:

- per le PMI il 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
- per le grandi imprese, il 65% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

- b. per progetti di ricerca

I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca e per ciascun beneficiario, nel caso si tratti di un progetto in collaborazione, sono finanziati, nei limiti dell’importo massimo previsto per progetto, fino al:

- 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- il 50% dei costi ammissibili della ricerca industriale;

² Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto comportano elementi di collusione, le prestazioni affidate sia a persone fisiche che a persone giuridiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate.

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

- il 25% dei costi ammissibili dello sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto viene determinata in fase di negoziato per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto in collaborazione.

Le predette intensità di aiuto possono essere aumentate:

- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e
- b) di 15 punti percentuali a concorrenza di una intensità massima di aiuto dell'80% dei costi ammissibili a condizione che:
 - i. il progetto comporti la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e siano riunite le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte,

oppure

- ii. unicamente nel caso di ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici e scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite *software* libero o *open source*.

Nel caso in cui l'organismo di ricerca che fa parte di un raggruppamento benefici di agevolazioni ai sensi del presente bando, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere le seguenti condizioni:

- a) i costi del progetto di ciascun partner del raggruppamento sono rendicontati dal soggetto cui sono imputabili;
- b) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
- c) tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi al progetto;
- d) nel caso di cessione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto, tale cessione dovrà avvenire a prezzi di mercato; laddove non vi sia un prezzo di mercato il compenso rispecchia i costi sostenuti maggiorati di un margine di utile ragionevole.

In caso di collaborazione tra impresa e organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni non si applicano all'organismo di ricerca e pertanto a quest'ultimo potrà essere applicata un'intensità di aiuto massima del 70%.

In applicazione del punto 5.1.2. della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, nel caso in cui la sovvenzione destinata all'organismo di ricerca sia qualificabile a sua volta come aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 3.2.2. della disciplina

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

medesima, i contributi all'organismo di ricerca non potranno superare le intensità di aiuto applicabili alle imprese beneficiarie.

10. Effetto di incentivazione

Sono ammissibili unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio del progetto, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto.

Se il beneficiario è un grande impresa, oltre a quanto previsto al precedente capoverso, è richiesta documentazione attestante una o più delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;
- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto interessato;

In mancanza della documentazione sopra indicata non sarà possibile concedere l'aiuto.

11. Regole sul cumulo

Relativamente agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), gli aiuti definiti nel presente bando ed esentati in virtù del Reg. 800/2008 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato in virtù del suddetto regolamento o con gli aiuti *de minimis* che soddisfino le condizioni di cui al Reg. 1998/2006 ovvero con altri finanziamenti della Comunità, ove tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. 800/2008.

Gli aiuti definiti nel presente bando ed esentati ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

12. Procedura di accesso: istruttoria, valutazione, ammissione a finanziamento

I progetti devono essere presentati tramite servizio postale o consegna a mano presso la Direzione Innovazione, Ricerca, Università – Settore Innovazione, Ricerca e Competitività, corso Regina Margherita n. 174 - Torino, tra il 1° e il 31 maggio e il 1° e il 30 novembre di ogni anno di validità della misura in esenzione di cui alla DGR 22-808 del 15 ottobre 2010.

Richiamato quanto stabilito al precedente articolo 6, il proponente deve allegare alla proposta progettuale la seguente documentazione:

- domanda di richiesta di finanziamento, come da modello allegato al presente bando, sottoscritta dal legale rappresentante della società corredata da: i) fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario, ii) copia dello statuto della società; sulla domanda devono essere applicate le marche da bollo ai sensi di legge (1 marca da bollo ogni 4 pagine);
- (in caso di ATS non ancora costituita) dichiarazione in carta semplice resa da ciascun soggetto, pubblico o privato, che intende sottoscrivere un contratto di Associazione temporanea, con cui si dichiara l'impegno, in caso di ammissione a contributo, a costituirsi con l'indicazione di chi sarà il mandatario;
- ovvero, copia del contratto di Associazione temporanea di scopo;

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

- nel caso in cui il soggetto sia una grande impresa, dichiarazione riguardante l'effetto di incentivazione secondo quanto previsto al precedente articolo 10;
- la dichiarazione “Deggendorf” redatta secondo il modulo allegato.

La verifica formale di ricevibilità della domanda sarà effettuata a cura del Settore regionale Innovazione, Ricerca e Competitività.

In tale fase di verifica verrà valutata l'ammissibilità formale della domanda relativamente a: (i) rispetto dei termini per la presentazione della domanda; (ii) completezza della documentazione inviata; (iii) ricorrenza delle condizioni di cui al presente bando che giustifichino l'esenzione.

La proposta progettuale ritenuta ammissibile alla fase istruttoria verrà poi sottoposta ad una seconda fase di valutazione tecnico scientifica di merito.

In tale fase di valutazione, le proposte progettuali saranno valutate dal punto di vista tecnico-scientifico, finanziario e nel merito dai competenti uffici del Settore regionale Ricerca, Innovazione, Competitività e da uno o più esperti prescelti secondo le competenze tecniche necessarie tra gli iscritti all'apposito Albo Ministeriale di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 297/1999 ovvero inseriti nel Registro di esperti costituito presso la Commissione europea.

La fase di valutazione di merito è effettuata applicando criteri specifici adeguati alla tipologia di progetti che si intende finanziare, tra i quali:

- qualità tecnico scientifica del progetto, in termini di contributo del progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo del settore/ambito di riferimento, adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico tecnologiche coinvolte nel progetto, impatto dei risultati attesi in relazione all'avanzamento tecnologico dei proponenti in coerenza con le finalità del presente bando;
- coerenza fra gli obiettivi perseguiti e le risorse messe in campo e attivate (risorse finanziarie, risorse umane, tempistiche, partner, infrastrutture, strumenti, organizzazione, enti coinvolti, ecc.). Le risorse impiegate sono rilevanti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- capacità del progetto di accrescere la competitività del beneficiario e del sistema economico locale (migliore posizionamento sul mercato in termini di struttura dei costi, valore aggiunto dei prodotti/servizi offerti al mercato, ...);
- capacità del progetto di generare ricadute (dirette o indirette per il soggetto beneficiario o il territorio) in termini di maggiore produttività, valorizzazione del capitale umano, conservazione, stabilizzazione o aumento della forza lavoro occupata, migliore struttura dei costi, ecc.
- capacità del progetto di consolidare le ricadute nel tempo;
- tipologia e qualità delle azioni previste volte a incentivare lo sviluppo di attività di ricerca nelle imprese quale leva competitiva (per es. distacco di personale tecnico scientifico presso le imprese, assunzione di nuovi ricercatori e tecnici di ricerca).

In questa fase, la Regione Piemonte può interagire con il soggetto proponente al fine di favorire un approfondimento tecnico degli aspetti progettuali e ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere il completamento della documentazione fornita ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria.

Per ciascun progetto l'esperto esterno, incaricato della valutazione tecnico scientifica, dovrà elaborare la relazione finale di valutazione, in cui siano evidenziate in modo chiaro ed esaustivo

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

le motivazioni alla base dei giudizi espressi, comprensiva di un giudizio conclusivo complessivo.

In caso di valutazione negativa, la Regione Piemonte provvederà, con provvedimento di competenza del Settore regionale Ricerca, Innovazione e Competitività, a determinare la non ammissione al finanziamento.

In caso di valutazione positiva, tenuto conto degli esiti della stessa, il Settore regionale competente provvederà a predisporre una valutazione propedeutica alla valutazione conclusiva di merito dei progetti, che si concretizzerà in una deliberazione di competenza della Giunta regionale, sulla base dei seguenti criteri:

- complementarietà e coerenza della proposta progettuale con le strategie previste dalla programmazione regionale richiamata al precedente articolo 2;
- rilevanza dei risultati attesi rispetto al contesto scientifico, anche nazionale e capacità degli stessi di generare ricadute positive negli ambiti richiamati dal presente bando al precedente articolo 2;
- ricadute dei risultati attesi con riferimento alla potenzialità degli stessi di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento delle imprese nel territorio piemontese;
- ricadute dei risultati attesi con riferimento all'aumento e/o al mantenimento dell'occupazione.

Sulla base di tale provvedimento della Giunta regionale, che tiene conto anche della disponibilità delle risorse finanziarie sul bilancio regionale, il Settore regionale competente provvede a determinare l'ammissione o la non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione al finanziamento, il soggetto proponente dovrà sottoscrivere un contratto di finanziamento con la Regione Piemonte.

Qualora risultassero ammissibili a finanziamento progetti per un valore superiore alle risorse messe a disposizione con il presente bando, la Regione Piemonte, considerata la validità degli stessi e tenuto conto delle potenziali ricadute, si riserva la facoltà di aumentare la dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, comunque nei limiti della dotazione complessiva del capitolo di Bilancio regionale di riferimento del competente Settore.

13. Termini del procedimento

L'iter istruttorio di verifica formale di ammissibilità della domanda e di valutazione tecnico scientifica del progetto di competenza degli uffici della Direzione Innovazione, Ricerca e Università – Settore Ricerca, Innovazione, Competitività, esclusa la fase di valutazione del valutatore esterno alla Regione Piemonte, oggetto di specifica intesa con lo stesso, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, riservato a progetti di notevoli dimensioni, deve concludersi entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Al valutatore esterno, per lo svolgimento della valutazione tecnico scientifica, vengono, di regola, assegnati 30 giorni lavorativi. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni in caso di richiesta, da parte del valutatore, di chiarimenti e/o di ulteriore documentazione.

Acquisita la valutazione tecnico scientifica, gli uffici competenti provvedono, nei 30 giorni successivi, al rigetto della domanda, in caso di valutazione negativa, ovvero al completamento della valutazione di merito che si conclude con la predisposizione della deliberazione della Giunta regionale, in caso di valutazione positiva.

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

Successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta regionale, il Settore regionale competente provvede entro 30 giorni all'adozione della determinazione di ammissione/non ammissione della domanda.

In caso di ammissione, con la medesima determinazione si provvede all'approvazione del contratto di finanziamento.

14. Modalità di erogazione

L'agevolazione di cui al presente provvedimento sarà corrisposta con le seguenti modalità e scadenze:

- una prima quota del contributo a fondo perduto può essere erogata a titolo di anticipazione, a fronte di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo erogato, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario;
- successive quote sono erogate a seguito della rendicontazione delle spese, previa verifica dell'effettiva realizzazione delle attività previste e della pertinenza e congruità dei costi effettivamente sostenuti;
- il saldo del contributo complessivo concesso è erogato dopo l'ultimazione del progetto e previa verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la effettiva realizzazione sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'aiuto, sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

Le attività connesse alla rendicontazione e verifica delle spese e di erogazione del contributo sono svolte da Finpiemonte Spa.

15. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti ammessi alle agevolazioni, i beneficiari saranno tenuti a presentare periodicamente – secondo modalità e tempistiche da definirsi in sede contrattuale - una rendicontazione parziale delle spese.

Al termine del progetto i beneficiari saranno, inoltre, tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (compilazione da parte di ogni beneficiario di un apposito questionario di valutazione del progetto nella sua interezza, descrizione delle attività svolte, ricadute, documentazione illustrativa, ecc.) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture, ecc.).

Entro 120 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione finale la Regione Piemonte, tramite Finpiemonte spa, procederà alla verifica finale. In occasione della verifica finale, Finpiemonte spa provvederà ad effettuare controlli sui documenti contabili trasmessi sotto forma di elenchi e distinte, da richiedersi al beneficiario tramite indicazione a campione.

A seguito della verifica finale, la Regione Piemonte, tramite Finpiemonte spa:

- procederà all'erogazione del contributo a fondo perduto;
- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria;
- provvederà a comunicare al beneficiario le non conformità rilevate; in questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano state accolte, la Regione Piemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica

finale con la liquidazione restante del contributo, oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo.

16. Variazioni

Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione regionale competente che verificherà se sussistono presupposti per la conferma del finanziamento.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione, sarà valutata in termini di coerenza con l’obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

A fronte di riduzioni degli investimenti previsti da parte del beneficiario, la Regione Piemonte si riserva di rideterminare la concessione e la quantificazione degli aiuti, ovvero di revocare totalmente il finanziamento, qualora la riduzione di spesa comprometta l’effettiva realizzazione del progetto o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti.

17. Revoca dell’aiuto

La Regione Piemonte, oltreché nei casi precedentemente indicati, può revocare in tutto o in parte l’aiuto concesso in ogni caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal contratto di finanziamento.

In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire la quota di importo indebitamente erogato maggiorato degli interessi e rimborsare le spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione.

18. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Direzione regionale competente comunica all’interessato l’avvio del procedimento di revoca e assegna un termine, decorrente dalla ricezione di tale comunicazione, per presentare controdeduzioni.

Entro tale termine, l’interessato può presentare i propri scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

La struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Al termine della valutazione della documentazione prodotta, la Direzione regionale competente, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento di revoca, ne dà comunicazione all’interessato. In caso contrario, determina con provvedimento motivato la revoca, totale o parziale, dell’aiuto e adotta i provvedimenti conseguenti.

19. Ispezioni e controlli

La Regione Piemonte conserverà dati dettagliati relativi agli aiuti esentati per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto in base al presente bando. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente bando le informazioni relative all’effetto di incentivazione dell’aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l’importo preciso dei costi ammissibili.

La Regione Piemonte, anche tramite Finpiemonte spa, effettua controlli presso l’impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

BANDO

MISURA II.3 – “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

20. Comunicazioni e rapporti alla Commissione

La Regione Piemonte predisporrà annualmente una relazione così come prevista e disciplinata all'articolo 11 del Reg. 800/2008.

In ogni caso di concessione di aiuti di importo superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni), la Regione Piemonte provvederà alla specifica comunicazione alla Commissione europea, tramite la trasmissione delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II del Regolamento CE 800/2008.

La Regione Piemonte pubblicherà sul sito della Direzione regionale competente in materia di Ricerca, Innovazione, Università il testo integrale del presente bando e dei suoi allegati.

21. Conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il presente bando, fermo il limite stabilito all'art. 8, si applica agli aiuti individuali in esenzione il cui equivalente sovvenzione lordo non supera le seguenti soglie stabilite (art. 6 del Reg. 800/2008):

- se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto ;
- se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto;
- per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Reg. 800/2008 e alla normativa applicabile.